

STATUTO U.S.S.P. IN VINCOLI

DENOMINAZIONE E SCOPO

art. 1) E' costituita in S.P. in Vincoli, con Sede presso il
"Bar SPORT" Via Gambellara 16 l'UNIONE SPORTIVA S.P.
IN VINCOLI.

art. 2) I colori sociali sono: Verde e Bleu.

art. 3) Essa persegue i fini dell'armonica formazione ed ele-
vazione fisica, morale, culturale dei giovani e dei cit-
tadini attraverso la creazione di una sana coscienza
e pratica educativa e sportiva degli associati, ispi-
randosi agli alti ideali democratici della Costituzio-
ne Repubblicana. Ha carattere apolitico, senza scopi
di lucro e tutti i suoi soci sono tenuti a rispettare
tale carattere ed a osservare integralmente e lealmen-
te il presente statuto.

art. 4) L'U.S. S.P. in Vincoli aderisce alle Federazioni inte-
ressate ed in particolare alla F.I.G.C. con tutte le
conseguenze inerenti a tali adesioni.

art. 5) Cura attività sportive a carattere dilettantistico, in
special modo il calcio.

PATRIMONIO-SOCI - VOTO E ORGANI SOCIALI

art. 6) Il patrimonio dell'U.S. S.P. IN VINCOLI è costituito
da beni mobili e immobili di proprietà della stessa,
dai diritti che a norma dei vari regolamenti Federali
e in particolare del Regolamento della F.I.G.C., l'U.

S. S.P. IN VINCOLI, ha i suoi giocatori ad essa vinco-

lati; dalle quote associative, da eventuali contribu-
ti di persone ed Enti, dal ricavato netto proveniente
dalle manifestazioni sportive da Essa organizzate.

art.7) La U.S. S. P. IN VINCOLI è composta da Soci benemeriti
da Soci sostenitori, e da Soci ordinari, ognuno di es-
si ha diritto a un voto.

art.8) Sono Soci benemeriti coloro che, avendo dato in qual-
siasi veste, un vitale contributo in opera e mezzi al-
la Società, sono stati riconosciuti tali dal Consiglio
Direttivo.

art. 9) Sono Soci sostenitori coloro che annualmente versano
alla Società una quota associativa pari almeno al dop-
pio della quota associativa ordinaria.

art.10) Sono Soci ordinari coloro che versano la quota associa-
tiva fissata annualmente dall'Assemblea.

art.11) Tutti i Soci in regola col pagamento della quota asso-
ciativa partecipano all'Assemblea ed hanno diritto ad
esprimere il proprio voto.

art.12) E' consentito ad ogni Socio la rappresentanza in As-
semblea di un solo altro Socio, dietro presentazione
di semplice delega scritta.

art.13) L'espressione del voto per le cariche sociali viene
in forma segreta.

art.14) Sono organi dell'U.S.S.P. IN VINCOLI, l'Assemblea dei

(3)

Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori, dei Conti.

art.15) I componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, sono eletti dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al quale è demandata, altresì, la facoltà di proporre all'Assemblea l'elezione di un Presidente Onorario.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

art.16) L'Assemblea Ordinaria viene convocata 2 volte all'anno: entro e non oltre al 31 Gennaio e entro e non oltre al 30 Giugno. L'Assemblea Ordinaria viene altresì convocata ogni qualvolta vengano a mancare gli organi della Società da essa eletti e qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

art.17) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o quando facciano richiesta della convocazione almeno i 2 quinti dei soci.

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

art.18) La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso spedito ai Soci almeno 6 giorni prima della data della riunione.

art.19) In caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea è chiamata in seconda convocazione trascorsa un ora dalla prima.

art. 20) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se risultano presenti la metà più uno degli iscritti dell'U.S.S.P. IN VINCOLI, e le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti e rappresentati.

art.21) In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei Soci presenti e le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti e rappresentati.

art.22) In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando è presente e rappresentata la maggioranza dei Soci, e le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza dei 3 quarti degli intervenuti e rappresentati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.23) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 9 a un massimo di 35 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria. I Consiglieri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è riservata ai Soci Ordinari e benemeriti. Sugli eletti incombe l'onere di comunicare tempestivamente l'accettazione della carica o la rinuncia.

art.24) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidente.

art.25) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal

(5)

Presidente, o su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri, o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica, presenti o rappresentati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle riunioni del Consiglio un Consigliere non può essere rappresentato se non da un altro Consigliere munito di semplice delega scritta. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di avvalersi dell'opera di Soci collaboratori che non siano membri del Consiglio nonché dell'opera di terzi estranei all'Associazione.

art.26) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, poteri che esercita a mezzo del proprio Presidente, o di altra persona, anche non Socio, appositamente delegata.

art. 27) A titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca una limitazione, il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri e funzioni:

- Definizione dei rapporti con atleti, allenatori e Dirigenti, sia dell'Associazione, sia non appartenenti ad essa;
- Rapporti con la stampa e con i "mass media" in generale;

(6)

- Programmazione, organizzazione e conduzione della attività sportiva, a tutti i livelli, svolta dalla Associazione;

- Rapporti con persone ed Enti Pubblici o privati, per tutto quanto attiene l'attività sportiva;

- Rapporti relativi ad eventuali sponsorizzazioni commerciali dell'attività sportiva.

art. 28) La responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'Associazione, sia esso socio o estraneo all'Associazione stessa, è regolato dall'art. 38 e dall'art. c. dell'art. 33 del Codice Civile.

art. 29) Il Consiglio Direttivo nomina, anche tra i suoi membri determinandone le funzioni e i poteri, un Direttore Sportivo che resta in carica per tutta la vigenza del Consiglio che lo ha nominato, ed è rieleggibile.

art.30) Il Consiglio Direttivo si intende dimissionario qualora almeno la metà dei suoi membri abbiano rassegnato le dimissioni. In tal caso il Presidente o, in difetto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare l'Assemblea Ordinaria per la rielezione del nuovo Consiglio Direttivo, nel termine di 15 (quindici) giorni. Durante la vacanza del Consiglio Direttivo, i compiti di ordinaria amministrazione sono affidati al Collegio dei Revisori dei Conti. Qualor-

(7)

...tra anche il Collegio dei Revisori sia dimissionario;
...l'ordinaria amministrazione e demendata al delegato
...Provinciale del CONI, il quale avrà cura di convoca
...re l'Assemblea Ordinaria, per l'elezione delle nuo-
...ve cariche sociali, nel termine di 15 (quindici) gior
...ni.

art.31) Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'Associa-
zione; convoca periodicamente il Consiglio Direttivo,
ne presiede le riunioni, indica nell'invito di convo
cazione gli argomenti all'Ordine del Giorno; sotto-
scrive i verbali di riunione redatti da un Segreta-
rio nominato all'inizio di ogni riunione; predispone
i bilanci che, approvati dal Consiglio Direttivo so-
no sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea dei
Soci.

art. 32) Al Presidente, oltre alla rappresentanza dell'Asso-
ciazione di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta
la firma sociale libera per l'esecuzione di tutte le
delibere del Consiglio Direttivo.

art. 33) In caso di assenza o impedimento le funzioni del Pre-
sidente vengono svolte da un Vice Presidente, all'uo-
po designato dal Consiglio Direttivo.

art.34) Il Presidente, o chiunque altro appositamente incari-
cato, fornirà ampia e dettagliata relazione sullo svol-
gimento delle funzioni assegnategli, nelle riunioni

./.

del Consiglio Direttivo e nelle Assemblee dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo potranno, in ogni momento, richiedere al Direttore Sportivo notizie, dati e informazioni sullo stato dei rapporti da lui condotti.

art.35) Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente potrà essere affiancato e assistito dal Direttore Sportivo o dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art.36) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi scelti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

art. 37) I membri del Collegio dei Revisori restano in carica per 3 (tre) anni dalla loro nomina, e sono rieleggibili collegialmente o individualmente.

art.38) La designazione del Presidente è fatta dagli stessi componenti del Collegio dei Revisori, e la sua nomina è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

art.39) Il Collegio dei Revisori esercita il controllo economico e contabile sulla gestione, segnalando di volta in volta i propri rilievi e suggerimenti al Consiglio Direttivo. E' compito del Collegio controllare l'esatta rispondenza delle poste riportate in bilancio ai fatti di gestione prima che esso sia presentato alla Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

art.40) L'Associazione si estingue nei seguenti casi:

- Volontà di tutti i Soci;
- Qualora venga a mancare la totalità dei Soci;
- Qualora il conseguimento dell'oggetto sociale sia divenuto impossibile.

art.41) Verificatasi una causa di estinzione, o disposto lo scioglimento, il Consiglio Direttivo o, in mancanza, il Presidente del Collegio dei Revisori, nomina uno o più liquidatori, determinandone le funzioni e i poteri.

art.42) In caso di liquidazione dell'Associazione l'Assemblea che delibera lo scioglimento, o, in mancanza, il Presidente del Collegio dei Revisori, delibererà la destinazione di eventuali beni residuati dalla liquidazione.

art.43) Per tutto quanto non è previsto e contemplato dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme e alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

PRESIDENTE

K. K. K. K.

01.07.75

Consigliere

Gi. L.

"

Kasimir

"

B. B.

"

B. B. Volter

"

G. B. B.

- " Azuni Achille
- " Nani Leonardo
- " Fanni Francesco
- " Fenucci Saverio
- " Azuni Vincenzo
- " Mennip
- " Donelli Paolo
- " Banti Le
- " Benvenuti Lorenzo
- " Boicardi Ugo